



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 85 del 06/12/2023

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2023-2025 –QUARTO AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaventitrè, il giorno sei del mese di Dicembre alle ore 15:00, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella sala giunta del Comune di Correggio la Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MALAVASI LUCIO	Presidente	X	
2	FERRARI ROBERTO	Assessore	X	
3	FUCCIO PAOLO	Vicepresidente	X	
4	TESTI FABIO	Assessore	X	
5	NASI LUCA	Assessore	X	
6	SANTACHIARA ALESSANDRO	Assessore	X	

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Mauro De Nicola.

Lucio Malavasi, nella sua qualità di Presidente dell'Unione assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2023-2025 –QUARTO AGGIORNAMENTO

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che l'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*” convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto, in un'ottica di semplificazione della molteplicità di adempimenti pianificatori attualmente previsti dalla normativa vigente, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) quale strumento programmatico avente durata triennale da adottare da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D. Lgs. nr. 150/2009 e della L. nr. 190/2012;

DATO ATTO che si pone la finalità di creare un piano unico di governance per le pubbliche amministrazioni al fine di unificare un sistema di programmazione attualmente frammentato che prevede l'approvazione di strumenti molto spesso non dialoganti e, per molti aspetti, sovrapposti, ponendo particolare attenzione alla valutazione del valore generato;

CONSIDERATO che, l'art. 6 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. nr. 113/2021 identifica i seguenti contenuti del PIAO:

- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

VISTO in particolare il comma 1 dell'art.6 del citato decreto 80/2021, il quale prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. nr. 165/2001, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione” (P.I.A.O.), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D. Lgs. nr. 150/2009 e della L. nr. 190/2012;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 del 27/12/2022 d'approvazione ai sensi degli ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 della nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, contenente gli obiettivi strategici e operativi sviluppati in relazione alle missioni e ai programmi di bilancio, in coerenza con le Linee Programmatiche di Mandato;
- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 26 del 27/12/2022, di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 contenente gli obiettivi strategici e operativi sviluppati in relazione alle missioni e ai programmi di bilancio, in coerenza con le Linee Programmatiche di Mandato;
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 101 del 28/12/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione con il quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2023 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l'attribuzione per centri di costo piano della performance e parte finanziaria;

VISTO il D.P.R n. 81 del 24.06.2022 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di attività e organizzazione”, in particolare l’art. 1, comma 1 che stabilisce per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs.165/2001 con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO:

- 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) Piano delle azioni concrete, di cui all’art. 60 bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 3) Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, di cui all’art. 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 4) Piano della performance, di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 ter del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- 5) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 6) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- 7) Piano di azioni positive, di cui all’art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

all’art. 1, comma 2, che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al citato comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO; all’art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione; all’art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

DATO ATTO che:

- l’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana, come precedentemente illustrato, ha provveduto a dare attuazione a tutte le disposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente all’epoca della loro approvazione, al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell’azione amministrativa, così come definita negli strumenti di programmazione di cui questo Ente si è dotato, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, coordinando i provvedimenti di pianificazione e programmazione precedentemente approvati, all’interno del PIAO, come definito con il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla base dell’attuale quadro normativo di riferimento, e in una visione di transizione dall’attuale alla nuova programmazione;
- Il PIAO viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs.150/2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del D.Lgs 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del “Piano tipo”, di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta dell’Unione:

- n. 4 del 26.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), per il triennio 2023-2025
- n. 5 del 22.02.2023 con la quale è stato adottato il primo aggiornamento al Piano integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023-2025 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la legge del 28 marzo 2022 n. 25 di conversione del DL sostegni ter ha previsto “omissis...art 13 comma 5ter 5-sexies. *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. (Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)”*;

VISTA la necessità di aggiornare il piano triennale dei fabbisogni tenuto conto delle dinamiche assunzionali che hanno interessato in particolar modo il personale amministrativo;

RICORDATO che per le Unioni di Comuni la mobilità in uscita non genera capacità assunzionale per l'ente di provenienza, questo in forza dell'articolo 14, comma 7, del d.l. 95/2012, che dispone: *“le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”*;

DATO ATTO che, se l'ente cedente è una Unione di Comuni, quindi soggetta al regime di "turn over", tale ente potrà acquisire un'unità di personale corrispondente a quella cessata solamente tramite una procedura di mobilità "neutra", quindi da un'altra Unione di Comuni o altro ente soggetto a tali limitazioni, applicando l'articolo 1, comma 47, della legge 311/2004, che prevede: *“In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno precedente”*.

PREMESSO che l'Unione Comuni Pianura Reggiana ha un posto in dotazione organica riservato ad assunzioni mediante collocamento mirato ai sensi della L.68/99 con profilo professionale appartenente all'area degli istruttori;

RICORDATO che la Legge del 12 marzo 1999, n. 68, configura come una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nella posizione lavorativa adatta, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione;

TENUTO CONTO che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze un determinato numero di lavoratori disabili, in misura proporzionata alle dimensioni dell'azienda, con riferimento al personale occupato sul territorio nazionale, in base ai criteri definiti dalla Legge per la determinazione delle c.d. *“quote di riserva”*;

VISTA la ricognizione interna operata ai fini di valutarne le necessità professionali relative al fabbisogno di personale dell'Ente in base al quale occorre rivedere la dotazione organica e prevedere non più un posto nell'area degli istruttori, bensì un posto nell'area degli *“operatori esperti”* riservato alle assunzioni mediate collocamento mirato ai sensi della L.68/99;

DATO ATTO che le disposizioni normative hanno modificato l'istituto della mobilità dei Comuni e delle Unioni ai sensi dell'art 33 comma 2 del D.Lgs 30 aprile 2019 n. 34, convertito con la legge 27 dicembre 2019 n. 162 e ss.mm.ii. ed il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni presso i Comuni con esclusione delle Unioni;

CONSIDERATO che, nel caso in cui le Unioni di Comuni acquisiscano personale in mobilità dai Comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa fondata sul nuovo criterio della sostenibilità finanziaria, le stesse

non potranno considerare l'assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali, con applicazione di analogo criterio nei casi, peraltro di natura eccezionale, di passaggio in mobilità dalle Unioni di Comuni ai Comuni. (Ministero dell'economia e delle finanze, con la nota n. 25401 del 24 settembre 2021);

DATO ATTO che le facoltà d'assunzione delle Unioni dei Comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 7, del d.l. 95/2012, che dispone: *“le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, presso le Unioni (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”*;

RICORDATO che in applicazione dell'articolo 32, comma 5, ultimo periodo del TUEL: *“I Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'Unione di Comuni di cui fanno parte”*.

VISTO l'esito della selezione di mobilità indetta ai sensi dell'art 30 del D. Lgs. 165/01 dal Comune di Correggio per la copertura di un posto nell'area degli istruttori, profilo istruttore amministrativo contabile, dalla quale è risultata idonea al ruolo la Sig.ra S.C.;

RICHIAMATA le deliberazioni di Giunta del Comune di Correggio n 67 del 05/12/2023 con la quale l'Ente trasferisce una quota di capacità assunzionale per complessivi ad € 33.300,00 a favore delle politiche assunzionali che saranno ricomprese nella programmazione del fabbisogno del personale dell'Unione per la sostituzione della Sig.ra S.C.;

RITENUTO pertanto aggiornate la dotazione organica ed il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), sostituendo il profilo professionale dell'area degli istruttori e inserendo un profilo di un operatore esperto riservato alla L.68/99;

TENUTO CONTO che la presente modifica non comporta maggiori oneri per l'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico conservato agli atti dell'ufficio ragioneria dell'Unione stessa;

ATTESO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sul sito internet istituzionale dell'Unione ed inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs.18-082000, n.267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il quarto aggiornamento al Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) e di modificare contestualmente la dotazione organica dell'Ente;
- 2) DI DARE MANDATO, altresì, agli uffici competenti di sovrintendere alla pubblicazione del Piano integrato di attività e organizzazione nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito Internet istituzionale dell'Unione;

3) DI DARE MANDATO, altresì, al Segretario dell'Unione l'invio al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle successive attività di monitoraggio.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall'esito unanime,

LA GIUNTA DELL'UNIONE

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente
Lucio Malavasi

Segretario
Mauro De Nicola

(atto sottoscritto digitalmente)